

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 232

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MUZIO, MARINO e PAGLIARULO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 2001

—————

Riconoscimento di un credito d’imposta
per le opere di bonifica dall’amianto

—————

ONOREVOLI SENATORI. - È indispensabile coinvolgere i cittadini «tutti» nell'opera di bonifica del nostro territorio dai prodotti contenenti amianto.

L'opera capillare sarà incentivata dai benefici che il cittadino avrà in forma immediata e tangibile, con la concessione di un «credito d'imposta» immediatamente spendi-

bile sia in pagamento di imposte indirette che di imposte dirette.

Il costo è posto a carico delle somme che lo Stato incasserà in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, articoli 47 e 48, cioè la quota dell'8 per mille che il cittadino destinerà alla difesa della salute, del territorio e delle generazioni future.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. A tutti i soggetti, sia privati che pubblici, che sostengono spese per la rimozione, la sostituzione, lo smaltimento o la bonifica di beni mobili ed immobili, esistenti sul territorio nazionale, dai materiali contenenti amianto, come individuati dall'articolo 2 della legge 27 marzo 1992, n. 257, sia privatamente che nell'esercizio di fine impresa, arte o professione è attribuito un credito d'imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta e documentata».

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicate le modalità per la determinazione ed il riconoscimento del credito.

3. Il credito d'imposta può valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il credito d'imposta per spese sostenute in forma collettiva, spetta ad ogni partecipante alla spesa nella misura preventivamente concordata, e che comunque dovrà essere proporzionale all'importo delle spese rimaste effettivamente a carico di ciascuno.

4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.